



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 20 novembre 2024

Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c.3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società GEAT S.r.l. partecipata dal Comune di Riccione, dal Comune di Misano Adriatico, dal Comune di Morciano di Romagna e dal Comune di Cattolica.

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive mod. ed int.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

E
Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0047350/2024 del 10/12/2024
Firmatario: ANTONINO CARLO, MARCOVALERIO POZZATO, NICOLETTA NATALUCCI, Cdc - Registro Informatico

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2024, è stato approvato un apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022 ed il 2023;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2024 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P. concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

1. Con nota prot. n. 240 del 16 gennaio 2023, acquisita da questa Sezione regionale di controllo al prot. n. 214 in pari data, la GEAT S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., il verbale con cui l'Assemblea dei soci in data 24 novembre 2022 ha deliberato di nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci ha, in particolare, deciso quanto segue:

- di nominare, quale Organo amministrativo, un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da quattro Consiglieri di cui uno rappresentante dei soci di minoranza;
- di dare atto che per i componenti del C.d.A. non sussistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità con la carica e che non sono dipendenti degli Enti locali soci di Geat S.r.l.;
- di corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione i compensi annui

al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assicurative di € 17.000,00 al Presidente e di euro 6.000,00 ai Consiglieri cadauno;

- di dare atto che il C.d.A. rimarrà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- di conferire mandato al nuovo Presidente del C.d.A. di convocare quanto prima la riunione di insediamento dell'Organo amministrativo.

Il verbale dell'Assemblea dà atto che sono stati esaminati (e valutati) i *curricula* dei componenti il C.d.A.

2. La Geat S.r.l. è una società *"in house providing"* a capitale totalmente pubblico (attratta per questa via, per gli aspetti di specifico interesse qui oggetto di esame, nell'orbita della categoria definitoria delle "società a controllo pubblico") e, per espressa disposizione statutaria, ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

3. La suddetta Società è partecipata dai seguenti Enti: Comune di Riccione, dal Comune di Misano Adriatico, dal Comune di Morciano di Romagna e dal Comune di Cattolica, ed è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci (art. 22 dello Statuto).

4. L'art. 15 dello Statuto della GEAT S.r.l., prevede che *"la Società è amministrata alternativamente: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"*.

DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di*

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15".

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."*

3. In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, nel ritenere che *"sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*, con specifico riferimento all'applicabilità delle norme predette alle società "in house", hanno altresì affermato che la nozione di società a controllo pubblico *"contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D. Lgs. n. 175 del 2016, definisce, come già esposto, l'ambito soggettivo di applicazione di uno specifico aggregato di norme del testo unico, rivolto sia alle società (art. 6,11,14,15 e 25) che, mediamente, in ragione della definizione di "partecipazione indiretta" (collegata dall'art. 2, c.1, lett. g, a quella di "controllo pubblico"), anche alle pubbliche amministrazioni socie (cfr. art. 4,5,20 e 24). Si tratta, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie (cfr., per esempio, la deliberazione n. 23/2018/FRG, paragrafo 1.5) di un complesso di norme autonomo e distinto rispetto a quello che fa riferimento alle mere "società partecipate" (destinatari delle norme del TUSP solo in ragione degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni socie, cfr., per tutti, gli art. 4,5, 20 e 24) e a quelle "in house" che, oltre ad essere incise dalle norme che hanno come destinatarie le "società a controllo pubblico", sono direttamente soggette, per esempio, agli artt. 12 e 16, c.7."*

La sostanziale sovrapposizione (ovviamente per alcuni specifici aspetti disciplinari) tra società a controllo pubblico e società "in house" trova esplicite conferme interpretative non solo "lavori preparatori" riferiti al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (v. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Dossier XVII Legislatura, settembre

2017) anche nell'orientamento della giurisprudenza oramai indirizzata a considerare " . . . la Pubblica Amministrazione quale ente che esercita il controllo . . . intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente" (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023; più di recente v. anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6983 del 2024).

In linea con questo assetto interpretativo, questa Sezione regionale di controllo ha maturato e consolidato nel tempo l'indirizzo ermeneutico in base al quale considera l'art. 11 del T.U.S.P. (in presenza delle ricorrenze fattuali come sopra descritte) certamente applicabile anche alle società "in house" (cfr. del. n. 602018/VSGO, del. n. 131/2021/VSGO, del. n. 19/2023/VSGO, del. n. 4/2024/VSGO).

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;
- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art.

11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"¹.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "*si applica*" . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 10/2018, Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. n. 90/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 88/2015.

di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, *“a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell’80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili”*.

5. L’odierno pronunciamento si inserisce come segmento autonomo di valutazione del Collegio, quale elemento di analisi reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche (art. 20 del T.U.S.P.).

Ciò posto, passando all’esame del verbale dell’assemblea della Geat S.r.l. S.p.a. del 24 novembre 2022, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall’amministratore unico - previsto quale strumento d’elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”* che tengano anche *“conto delle esigenze di contenimento dei costi”*. Tali *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”* devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. “A” dell’art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

Ora, la motivazione addotta dalla Geat S.r.l. in relazione alla nomina di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico è quella di *“garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società ed apportare alla stessa il più elevato grado di specializzazione e rappresentatività”* nonché l’utilità di *“mantenere una composizione del Consiglio di Amministrazione pari a cinque componenti, nell’intento di assicurare per tale via la maggior professionalità e competenza possibile e la più ampia rappresentatività in senso all’organo di gestione di generi, categorie economiche e rappresentanze dei diversi enti locali soci”*.

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, si evidenzia come la suddetta motivazione sia generica, priva di effettivi riscontri oggettivi e, pertanto, del tutto estranea ai richiamati parametri normativi relativi alla ricorrenza nel caso di specie delle specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa e delle esigenze di contenimento dei costi. È di tutta evidenza, pertanto, che le richiamate prospettazioni contenute nell'atto deliberativo della Società in argomento circa la scelta di optare per un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico non soddisfano i più volte citati requisiti di concretezza e di oggettiva intelligibilità della scelta operata in quanto giustificate solo da una vaga esigenza di assicurare una completa rappresentanza e da una altrettanta sfuggente necessità di acquisire maggiore professionalità in seno all'organo di gestione amministrativa della Società da parte dei Comuni soci.

6. Risulta rispettato il principio dell'equilibrio di genere.

Sussiste anche il requisito statutario di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. laddove lo statuto societario, all'art. 15, prevede, tra l'altro, che gli amministratori sono "*nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato*".

7. Per ciò che riguarda i compensi degli amministratori, preliminarmente, la Sezione prende atto che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 i compensi corrisposti agli amministratori risultano pari ad € 68.269,00 mentre i compensi corrisposti al C.d.A. attualmente in carica, risultanti dal bilancio 2023 ammontano a € 41.000,00 rispettando il limite del 80% già richiamato.

Tuttavia, si rammenta l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del predetto Dicastero ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

8. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio, nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da Geat S.r.l. con la nota prot. n. 240 del 16 gennaio 2023, acquisita al prot. n. 214 in pari data di questa Sezione di controllo, riservandosi ulteriori, futuri accertamenti ed approfondimenti anche in esito alle determinazioni che saranno assunti dagli Enti pubblici territoriali soci, rileva il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016 in quanto l'atto deliberativo è privo di una adeguata motivazione circa l'asserita necessità di adottare un organo collegiale di amministrazione, tenuto anche conto della esigenza di contenimento dei costi così come imposti dal legislatore con la disposizione suindicata. Per l'effetto, invita i Comuni partecipanti alla compagine societaria ad attuare in un termine ragionevolmente breve e, comunque, non superiore al termine previsto per l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, una specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione espressa

con l'attuale "formula gestoria" del Consiglio di amministrazione in luogo dello "strumento gestionale" dell'amministratore unico adottando le conseguenti determinazioni.

Invita altresì i medesimi Comuni ad apprestare le attività ritenute necessarie affinché la Società segua le indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, indicazioni espressive dei più generali principi di trasparenza e *accountability*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel riservarsi ulteriori accertamenti e approfondimenti anche in esito alle determinazioni che saranno assunte dai Comuni soci in esito alla presente deliberazione

- accerta il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016 nei sensi di cui in motivazione;
- per l'effetto, invita i Comuni partecipanti alla compagine societaria ad attuare in un termine ragionevolmente breve e, comunque, non superiore al termine previsto per l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs, n. 175 del 2016, una specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione espressa nell'attuale formula di gestione del consiglio di amministrazione in luogo dello "strumento gestionale" dell'amministratore unico adottando le conseguenti determinazioni;
- invita i medesimi Comuni partecipanti alla compagine societaria ad apprestare le attività necessarie affinché la Società aderisca alle indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante il sistema Con.Te, ai Sindaci dei Comuni di Riccione, di Misano Adriatico, di Morciano di Romagna e di Cattolica.

Dispone, inoltre, che la presente deliberazione – a cura del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco, nelle sue attribuzioni di Presidente del Consiglio comunale, a seconda delle ipotesi di legge, sia portata a conoscenza del Consiglio comunale di ogni singolo Comune partecipante alla Società.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di

monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione di ogni Comune partecipante alla Società.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Relatore

Antonino Carlo

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)